

## CIRCOLARE 10 – 2024

DESTINATARIO			
A	Titolare dell'attività – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – HSE Manager		
MITTENTE			
DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	<a href="#">TecnoAdda   Ingegneria e consulenza</a>
Data	08/10/2024	Sito internet	<a href="http://www.tecnoadda.com">www.tecnoadda.com</a>

### OGGETTO: SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE E SOSTANZE CANCEROGENE

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n.135, attuazione della Direttiva (UE) 2022/431, che ha modificato il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., **introduce la necessità di una gestione delle sostanze tossiche per la riproduzione analoga a quanto precedentemente previsto esclusivamente per le sostanze cancerogene e mutagene.**

#### **LE SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE**

Nell'articolo 234 comma 1, in cui viene riportata la definizione di sostanza cancerogena e mutagena, è stata introdotta al comma b-bis) la definizione di sostanza tossica per la riproduzione, ovvero: *“sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A ed 1B di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)”*.

Una sostanza o una miscela classificata come tossica per la riproduzione è caratterizzata dalla presenza, sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta, del pittogramma e dell'indicazione di pericolo riportata di seguito:



**H360:** Può nuocere alla fertilità o al feto (*indicare l'effetto specifico, se noto*) (*indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo*)

## **GLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI**

Il Decreto suddivide le sostanze tossiche per la riproduzione, che sono da ritenersi in ogni caso pericolose, in due sottocategorie ovvero quelle per cui esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per i lavoratori ed una seconda per cui non esiste tale limite. Ad oggi, però, non sono state meglio identificate le due categorie di sostanze.

In mancanza di ulteriori precisazioni tutte le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A ed 1B devono essere ritenute prive di tale limite di non pericolosità.

Pertanto, per tutte le attività in cui vengono impiegate tali **sostanze tossiche per la riproduzione**:

- **deve essere effettuata la specifica valutazione del rischio** come da titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che dovrà poi essere mantenuta aggiornata con cadenza triennale prevedendo misurazioni degli inquinanti aerodispersi;
- i lavoratori esposti a tali sostanze, analogamente agli esposti alle sostanze cancerogene e mutagene, devono ricevere una **formazione** specifica aggiuntiva da mantenere aggiornata con cadenza quinquennale;
- i **lavoratori esposti** dovranno essere iscritti in un apposito **registro** in cui verranno inseriti i dati relativi all'esposizione e che deve essere inviato in modalità telematica ad INAIL tramite l'applicativo SIRDE.

## **NUOVI LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**

In concomitanza con l'approvazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n.135, è stato aggiornato l'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in cui sono riportati i valori limite di esposizione professionale da non superare per alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; nello specifico sono state introdotte le seguenti sostanze:

- Composti del Nichel
- Piombo
- Mercurio
- 2-etossi etanolo
- 2-metossietanolo
- Acrilonitrile
- Monossido di carbonio
- N-metil-2-pirrolidone

In allegato si riporta l'elenco completo di cui all'allegato XLIII con i limiti da non superare e le eventuali note/osservazioni.

TecnoAdda può supportarvi nella predisposizione della valutazione del **rischio da esposizione a sostanze** cancerogene, mutagene e **tossiche per la riproduzione**, nella ricerca di soluzioni alternative, nelle attività di formazione dei lavoratori e nella misurazione degli inquinanti aerodispersi.

*A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti*

*TecnoAdda s.a.s.*

ALLEGATO B


(di cui all'articolo 21, comma 4)

## «ALLEGATO XLIII


## VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

di cui al titolo IX, capo II

NOME DELL'AGENTE CHIMICO	N. CE <sup>(1)</sup>	CAS <sup>(2)</sup>	VALORE LIMITE						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore <sup>(3)</sup>			Breve termine <sup>(4)</sup>				
			mg/m <sup>3</sup> <sup>(5)</sup>	ppm <sup>(6)</sup>	f/ml <sup>(7)</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>(5)</sup>	ppm <sup>(6)</sup>	f/ml <sup>(7)</sup>		
Polveri di legno duro	—	—	2 <sup>(8)</sup>	—	—	—	—	—	—	—
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)	—	—	0,005	—	—	—	—	—	—	Valore limite: 0,010 mg/m <sup>3</sup> fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m <sup>3</sup> per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—
Polvere di silice cristallina respirabile	—	—	0,1 <sup>(9)</sup>	—	—	—	—	—	—	—
Benzene	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m <sup>3</sup> ) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—	—	—	—
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—	—	—	—
Tricloroetilene	201-167-4	79-01-6	54,7	10	—	164,1	30	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—	—	—	—
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
4,4'-Metilendianilina	202-974-4	101-77-9	0,08	—	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
Epicloridrina	203-439-8	106-89-8	1,9	—	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
Etilene dibromuro	203-444-5	106-93-4	0,8	0,1	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	—	—	—	—
Etilene dicloruro	203-458-1	107-06-2	8,2	2	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	—	—	—	Cute <sup>(10)</sup>	—
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	—	—	—	—



Cadmio e suoi composti inorganici			0,001 <sup>(12)</sup>	---		---	---			Valore limite 0,004 mg/m <sup>3</sup> <sup>(13)</sup> fino all'11 luglio 2027.
Berillio e composti inorganici del berillio			0,0002 <sup>(12)</sup>	---		---	---		sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie <sup>(14)</sup>	Valore limite 0,0006 mg/m <sup>3</sup> fino all'11 luglio 2026.
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico			0,01 <sup>(12)</sup>	---		---	---			—
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3		0,74	0,6		sensibilizzazione cutanea <sup>(15)</sup>	
4,4'-Metilene-bis(2cloroanilina)	202-918-9	101-14-4	0,01	---		---	---		Cute <sup>(10)</sup>	
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel			0,05 <sup>(11)</sup>							Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Miscele di idrocarburi policiclici Aromatici ,in particolare quelle contenente benzo(a)pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37									Cute <sup>(10)</sup>	
Oli minerali precedentemente e usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare per le parti mobili all'interno del motore									Cute <sup>(10)</sup>	
Acrilnitrile	203-466-5	107-13-1	1	0,45	—	4	1,8	—	Cute <sup>(10)</sup> sensibilizzazione cutanea <sup>(15)</sup>	I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026.
Composti del Nichel	—	—	0,01 <sup>(16)</sup> 0,05 <sup>(17)</sup>	-	-	-	-	-	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie <sup>(14)</sup>	Il valore limite <sup>(16)</sup> si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Il valore limite <sup>(17)</sup> si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m <sup>3</sup> <sup>(17)</sup> .
Piombo inorganico e i suoi composti			0,15							
2-Etossi etanolo	203-804-1	110-80-5	8	2	-	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	
2-Etossietil acetato	203-839-2	111-15-9	11	2	-	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	
2-Metossietanolo	203-713-7	109-86-4	-	0,5	-	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	
2-Metossietil acetato	203-772-9	110-49-6	-	0,5	-	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	
Bisfenolo A. 4,4'-	201-245-8	80-05-7	2 <sup>(12)</sup>	-	-	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	



Isopropilidenedifenolo										
Mercurio e composti inorganici bivalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) <sup>(9)</sup>			0,02	-	-	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	
Monossido di carbonio	211-128-3	630-08-0	23	20	—	117	100			
N,N-Dimetilformamide	200-679-5	68-12-2	15	5	—	30	10		Cute <sup>(10)</sup>	
N,N-Dimetilacetamide	204-826-4	127-19-5	36	10	—	72	20		Cute <sup>(10)</sup>	
Nitrobenzene	202-716-0	98-95-3	1	0,2	—	-	-		Cute <sup>(10)</sup>	
N-metil-2-pirrolidone	212-828-1	872-50-4	40	10	-	80	20	-	Cute <sup>(10)</sup>	

## NOTE

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(5) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(7) f/ml= fibre per millilitro.

(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(9) Frazione respirabile.

(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.

(12) Frazione inalabile.

(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.

(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

(16) Frazione respirabile, misurata come nickel.

(17) Frazione inalabile, misurata come nickel.»

